

Nel licenziamento disciplinare, si può con la medesima lettera contestare la mancanza e comminare il licenziamento?

In linea di massima, No.

Lo dice la Cassazione con la sentenza n.13486 del 23 giugno 2005.

Afferma la Corte che, dopo la lettera di contestazione, il lavoratore ha a propria disposizione il termine minimo previsto dall'articolo 7 dello statuto dei Lavoratori, di cinque giorni per presentare le proprie difese.

Ciò però non significa, afferma la Corte che con la stessa lettera possa essere fatta la contestazione unitamente al licenziamento con la precisazione che esso diverrà efficace solo qualora le giustificazioni non venissero accolte.

Il suggerimento è comunque quello di svolgere la procedura mediante due atti separati e non contestuali.